



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(Delibera Consiglio d'Istituto n. 64 del 11 maggio 2023)

VISTO il R.D. 2440/1923, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii. in materia di acquisti servizi, lavori e forniture;

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate nel 2016 e aggiornate con Delibera 424/2018;

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. 3/2017 ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni");

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; approvate nel 2016 e successivamente aggiornate fino al 2019;

VISTO il regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche di cui al D.I. 129/2018;

VISTA la nota M.I.U.R. 74/2019, recante "Orientamenti interpretativi DI 129/2018", in particolare il "Titolo V - Attività negoziale", laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto "dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria";

VISTE le modifiche apportate al Codice dei Contratti pubblici dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (Decreto Semplicazioni bis);

VISTA la Delibera A.N.A.C. 464/2022, recante "Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale", con che rende obbligatoria, nella partecipazione a gare di appalto, la verifica dei dati acquisiti attraverso la Banca dati nazionale dei Contratti pubblici e precisamente tramite il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (F.V.O.E.);

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali hanno piena capacità e autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente;

FERMO RESTANDO l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsto dalla normativa vigente attraverso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" (CON.S.I.P.) e altresì la possibilità per le istituzioni scolastiche di espletare procedure di affidamento sia in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'art. 47 del D.I. 129/2018, sia in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità,

il CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA il presente regolamento.

Art. 1 - Limiti di applicazione e norme comuni a tutti gli affidamenti

1. Prima di procedere a qualsiasi affidamento l'Istituzione scolastica (I.S.) è obbligata a verificare la sussistenza di Convenzioni CON.S.I.P. attive dalle quali sarà possibile discostarsi solo nei seguenti

casi:

- differenze sostanziali tra i prodotti/servizi in convenzione e quelli di cui la scuola necessita;
- prezzo superiore a quello rinvenibile extra convenzione a parità di caratteristiche sostanziali dei prodotti/servizi;
- previsione di quantitativi minimi di acquisto superiori rispetto ai fabbisogni;
- motivata urgenza.

In tutti i casi succitati sarà necessario trasmettere la determina a contrarre alla sezione regionale della Corte dei Conti.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, c. 1 ("Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni"), 34 ("Criteri di sostenibilità energetica e ambientale") e 42 ("Conflitto di interesse"), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

2. È fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente il servizio e le forniture da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia.

3. L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal Dirigente Scolastico, cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento.

4. Per ogni acquisizione in economia, il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile del Procedimento. Lo stesso potrà esercitare la facoltà di deroga della funzione di Responsabile del Procedimento a favore del Direttore dei Servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) o di uno dei docenti Collaboratori, sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, art. 17, c. 1-bis e dal D.I. 129/2018, art. 44, c. 3.

5. Il D.S.G.A. assolve, comunque, al compito di svolgere tutta l'attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione, ai sensi del D.M. 129/2018, art. 44, c. 2.

6. Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta e/o nell'albo dei fornitori.

Art. 2 - Criteri di selezione

1. Ad eccezione degli affidamenti diretti, si darà luogo all'individuazione del contraente secondo i criteri:

- a. dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre al prezzo, di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;
- b. del miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto.

2. Con propria determina il Dirigente Scolastico stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Art. 3 - Modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture

1. L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture avviene attraverso affidamento diretto o procedura negoziata a seconda del valore stimato degli appalti:

<i>soglia in €</i>	<i>procedura</i>	<i>riferimenti normativi</i>
0-1.000	Affido diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici	- Linee Guida A.N.A.C. 4/2018, punti 3.7 e 4.3.2
1.001-10.000	Affido diretto senza previa consultazione/comparazione di offerte e con rotazione degli operatori economici	- D.Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett. a) - D.I. 129/2018, art. 45, c. 2, lett. a)
10.001-39.999	Affido diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento	- D.Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett. a) - D.I. 129/2018, art. 45, c. 2, lett. a) - Linee guida A.N.A.C. 4/2018, punti 3.6 e 4



40.000-139.000 (per servizi e forniture)	Procedura comparativa previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	- D.Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett. b)
40.000-150.000 (per lavori)	Procedura comparativa previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti	- D.Lgs. 50/2016, art. 36 c. 2, lett. b) - Linee guida A.N.A.C. 4/2018, punto 5

2. **Fino al 30 giugno 2023** le procedure contenute nell'art. 36 sono sostituite dal D.L. 77/2021 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis"), convertito nella L. 108/2021, al fine di accelerare le procedure previste dal P.N.R.R.

40.000-139.000 (per servizi e forniture)	Affido diretto senza obbligo di comparazione o motivazione
40.000-150.000 (per lavori)	
oltre 139.000 (per servizi e forniture) e 150.000 (per lavori)	Procedura negoziata , invitando: - almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture e di lavori (fino ad un importo inferiore a un milione di euro); - almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro.

Art. 4 - Il principio della rotazione

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

2. Tale principio si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa categoria merceologica e nella stessa fascia di valore economico, tenendo conto di quelle di seguito indicate:

servizi e forniture	euro					
	da 1.000 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 14.000	da 14.001 a 20.000	da 20.001
arredi	da 1.000 a 2.500	da 2.501 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 14.000	da 14.001 a 20.000	da 20.001
materiale e strumenti di facile consumo didattico e di Segreteria	da 1.000 a 2.000	da 2.001 a 3.000	da 3.001 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001	===
materiale e strumenti di pulizia	da 1.000 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	da 15.001 a 20.001	da 20.001	===
materiali e strumenti elettronici	da 1.001 a 3.000	da 3.001 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 16.000	da 16.001	===
servizi didattici (anche in esterno) e formativi	da 1.000 a 2.000	da 2.001 a 3.000	da 3.001 a 5.000	da 5.001 a 10.000	da 10.001 a 15.000	da 15.001
lavori	euro					
piccola manutenzione	da 1.000 a 2.000	da 2.001 a 3.000	da 3.001 a 5.000	da 5.001	===	===

3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'I.S., in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Art. 5 - Procedura di affidamento: la determina a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'I.S. decreta o determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D.Lgs. 50/2016, art. 32).

2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno:



- a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f. le principali condizioni contrattuali.
3. Per gli affidamenti diretti la stazione appaltante può procedere all'affidamento tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti.
4. Nella determina viene individuato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.A.C. 3/2017 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni).
5. Nei casi di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui all'art. 93, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, come specificato nelle Linee guida A.N.A.C. 4, punto 4.3.3. Nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui al medesimo art. 93, c. 1, ultimo periodo, e la garanzia definitiva di cui all'art. 103, c. 11, del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 6 - Procedura di affidamento: attività istruttoria e strumenti di acquisto e negoziazione

1. In seguito all'acquisizione della determina a contrarre, il D.S.G.A. procede a istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento.
2. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CON.S.I.P., il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa determina a contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CON.S.I.P. S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.
4. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata, l'I.S. può, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'Istituzione Scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

Art. 7 - Procedura di affidamento: Codice identificativo di Gara (C.I.G.)

1. Passaggio preliminare della procedura amministrativa è la richiesta da parte della stazione appaltante di un Codice Identificativo di Gara all'A.N.A.C. attraverso il sito web dell'Autorità raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it.
2. Il CIG in modalità semplificata (SmartCig) si richiede per procedure di gara inferiori a 40.000 euro.

Art. 8 - Procedura di affidamento: requisiti minimi degli operatori economici

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento), nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione S.O.A. per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
2. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida A.N.A.C. 4.

soglia €	requisiti richiesti e verifiche per la stipula del contratto
0-5.000	- autodichiarazione, anche secondo il modello del Documento di Gara unico europeo (D.G.U.E.), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; - consultazione del casellario A.N.A.C. per la verifica del Documento unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti
5.000-20.000	- autodichiarazione secondo il modello del Documento di Gara unico europeo (D.G.U.E.), accompagnato dal modello Dichiarazioni integrative, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; - consultazione del casellario A.N.A.C. per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, cc. 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, dei requisiti speciali ove previsti, del Documento unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.)
20.000-40.000	- autodichiarazione secondo il modello del Documento di Gara unico europeo (D.G.U.E.), accompagnato dal modello Dichiarazioni integrative, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; - consultazione del casellario A.N.A.C. per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, cc. 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, dei requisiti speciali ove previsti, del Documento unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.); - consultazione dei Servizi di collocamento territoriale per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80, c. 5, lett. i
superiore a 40.000	verifiche effettuate tramite F.V.O.E. (ai sensi della Delibera A.N.A.C. 464/2022)

3. Anche i contratti per importi inferiori ai 40.000 euro devono in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- a. la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b. l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

4. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, l'I.S. è tenuta a effettuare idonei controlli a campione, ai sensi dell'art. 71, c. 1, del D.P.R. 445/2000.

Art. 9 - Procedura di affidamento: collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. È facoltà dell'I.S. sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, il D.S. nomina tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con



qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Può sempre svolgere il collaudo il D.S.G.A., in caso di mancata individuazione di Commissioni o di altri soggetti da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso, del collaudo è redatto apposito verbale o certificazione di regolare esecuzione della fornitura.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.
2. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
3. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto si intendono abrogate.

Art. 11 - Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'istituto.

Art. 12 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti".